

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

19.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 17 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TUMEDEI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Approvazione degli accordi italo-germanici stipulati in Roma il 26 febbraio 1941 concernenti attuazioni, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania. (2367)	331
SANSANELLI, <i>Relatore</i> - DEL CROIX, PRESIDENTE, PANUNZIO.	

Discussione del disegno di legge: Approvazione degli accordi italo-germanici stipulati in Roma il 26 febbraio 1941 concernenti attuazioni, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania. (2367)

SANSANELLI, *Relatore*, rileva che allo scopo di facilitare l'esecuzione tecnica, in sede economica, dell'Accordo del 21 ottobre 1939, sono stati stipulati in Roma, il 26 febbraio 1941, due Accordi, fra l'Italia e la Germania e precisamente: A) Terzo accordo addizionale all'accordo relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania; B) Accordo per il regolamento delle assicurazioni sociali interessanti le persone allo stesso effetto.

Il Terzo accordo addizionale riguarda in modo particolare la sistemazione del patrimonio delle persone e degli enti che sono autorizzati al trasferimento e prevede la costituzione di una Società germanica di liquidazione la quale, d'accordo con l'Ente nazionale per le Tre Venezie, avrà il compito esclusivo di attuare la liquidazione dei valori patrimoniali degli emigranti, cioè delle persone fisiche e giuridiche che sono ammesse a tale trasferimento.

La Società ha un mandato implicito; da parte degli interessi rappresentati, a presen-

La riunione comincia alle 9.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali: Melchiori e Villanova ed in congedo i Consiglieri nazionali: Baroni, Garibaldi Ezio, Maggi, Pecoraro, Scorza, Susmel, Thaon di Revel, Verdi e Verga.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Porge un cordiale saluto al Consigliere nazionale Gangemi, chiamato a far parte della Commissione.

SANSANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tare i progetti di liquidazione per quanto attiene soprattutto al patrimonio dei singoli e delle persone collettive che in qualche modo aderiscono al suolo; mentre vi sono altre operazioni che i singoli emigranti hanno diritto di liquidare per proprio conto. Nell'ambiente ove avviene la liquidazione si provvederà a dare notizia dell'entità dei patrimoni che si trasferiscono e si inviteranno i cittadini che abbiano dei crediti verso gli emigranti a denunciarli, in modo che la Società ne possa tener conto in sede di liquidazione. Qualora il passivo superi l'attivo, gli interessati avranno il diritto di agire verso i loro creditori, anche dopo il loro passaggio in territorio germanico.

L'Accordo stabilisce, all'articolo 7, la costituzione di una Commissione arbitrale per risolvere tutte le diverse questioni che potessero sorgere in vista della definizione degli interessi patrimoniali. Qualora nella discussione di questi interessi intervengano cittadini italiani che abbiano diritti da liquidare in contrasto con i diritti degli emigranti, la Commissione sarà composta di un rappresentante italiano e di un rappresentante germanico ed il presidente sarà nominato dal presidente della Corte d'appello di Trento. Se la contestazione, invece, riguarda soltanto emigranti, oppure emigranti e cittadini tedeschi, la Commissione sarà composta integralmente di tedeschi.

Nell'Accordo, che è entrato in vigore al momento della firma, viene infine stabilito che i dirigenti della Società debbono essere cittadini germanici non emigranti, mentre per il rimanente personale la Società può far cadere la scelta anche fra gli emigranti.

Si tratta, in conclusione, di un Accordo elementare nella sua impostazione e, pertanto, ritiene non vi siano da fare rilievi particolari su di esso.

Il secondo Accordo riguarda gli interessi delle persone ammesse al trasferimento, in funzione di quella che è la nostra legislazione sociale, legislazione che trova riscontro nella legislazione sociale germanica. Per il trapasso degli interessi suddetti, l'Accordo contempla la designazione di due istituti tedeschi, uno con sede a Monaco, l'altro con sede a Berlino, i quali saranno i rilevatori, in funzione della legislazione sociale, di coloro che sono ammessi al trasferimento. L'Accordo elenca le legislazioni particolari cui deve essere fatto riferimento e cioè: la legislazione generale sulle assicurazioni invalidità vecchiaia e super-

stiti; la legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a favore di addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di addetti ai servizi telefonici in concessione, delle esattorie delle imposte dirette e delle gestioni delle imposte di consumo; la legislazione sull'assicurazione invalidità e superstiti della gente di mare; la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali; la legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria; la legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi; la legislazione sull'assicurazione per la nazionalità e la natalità. Gli enti italiani interessati all'amministrazione di questi diritti trasferiranno ai suddetti istituti germanici i piani e le tabelle di riscatto che regolano l'amministrazione del denaro versato, che poi si traduce nel beneficio che è nella finalità della legislazione sociale.

È previsto nell'Accordo che gli emigranti i quali eventualmente si trovassero presso istituti sanatoriali, continueranno, per tutta la durata della loro permanenza in detti istituti, ad usufruire dei benefici; l'assistenza però verrà a cessare se gli interessati intendessero trasferirsi senz'altro.

L'Accordo, che è entrato in vigore il 1° aprile 1941, prevede che tutta la materia debba essere regolata entro il 1° luglio 1943.

Ritiene che anche su questo secondo Accordo non vi sia da fare nessun particolare rilievo e pertanto propone che il disegno di legge sia approvato dalla Commissione.

DEL CROIX chiede al Presidente quale sia la situazione attuale nell'Alto Adige e se è vero che ogni movimento è stato rinviato alla fine della guerra.

PRESIDENTE fa presente di non essere in grado di rispondere alla domanda non avendo alcuna notizia in proposito.

PANUNZIO si compiace che il Ministero degli esteri abbia riconosciuto la competenza della Commissione legislativa degli affari esteri ad esaminare il presente disegno di legge, rilevando l'opportunità che siano sottoposti alla Commissione tutti i provvedimenti che riflettono rapporti di carattere internazionale.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 9,40.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Approvazione degli Accordi italo-germanici stipulati in Roma il 26 febbraio 1941 concernenti attuazioni, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania. (2367)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 26 febbraio 1941:

a) Terzo Accordo addizionale all'Accordo relativo all'attuazione, agli effetti eco-

nomici, del trasferimento d'allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania.

b) Accordo per il regolamento delle assicurazioni sociali interessante le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939, per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania con relativo Protocollo di firma.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

TERZO ACCORDO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E DI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO allo scopo di facilitare l'esecuzione tecnica dell'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, hanno concordato quanto segue:

SOCIETÀ FIDUCIARIA GERMANICA DI LIQUIDAZIONE.

ART. 1.

1. — Da parte germanica viene costituita in Italia una Società con sede in Bolzano, che prende il nome di « Società Fiduciaria Germanica di Liquidazione a g. l. — Deutsche Abwicklungs-Treuhand-Gesellschaft m. b. H. », in appresso nominata « Società ».

2. — Scopo esclusivo della Società è di compiere, in unione all'Ente Nazionale per le Tre Venezie, in appresso nominato « Ente Nazionale », gli atti previsti dal presente Accordo addizionale, per la liquidazione di valori patrimoniali degli emigranti. Per emigranti ai sensi del presente Accordo addizionale si intendono le persone fisiche e giuridiche ammesse al trasferimento dei loro valori patrimoniali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PROCURA GENERALE DELLA SOCIETÀ.

ART. 2.

1. — La Società è autorizzata, senza bisogno di procura per ogni singolo caso, a realizzare in nome degli emigranti i loro valori patrimoniali, a soddisfare alle loro obbligazioni ed a compiere ogni altra operazione relativa al trasferimento, in quanto non vi provvedano direttamente gli emigranti stessi. In particolare la Società può riscuotere i crediti di emigranti, di qualunque natura anche se garantiti ipotecariamente, e realizzare i titoli italiani non quotati nelle borse italiane.

2. — Spetta invece agli emigranti di provvedere al realizzo o all'incasso:

- a) dei crediti bancari di qualunque natura espressi in lire;
- b) del valore di riscatto di rendite e pensioni, come pure delle rendite e pensioni stesse;
- c) dei crediti derivanti da assicurazioni sociali e private;
- d) dei titoli italiani quotati nelle borse italiane.

A questi casi non si estende pertanto la facoltà di rappresentanza generale della Società.

DETRAZIONI DA PARTE DELL'ENTE NAZIONALE.

ART. 3.

L'Ente Nazionale è autorizzato a pagare per conto dell'emigrante le tasse, le imposte e i diritti ancora dovuti allo Stato, alla Provincia, ai Comuni o ad altri Enti di diritto pubblico, definitivamente accertati, ed a fare le corrispondenti trattenute sul prezzo. Restano salvi gli eventuali diritti spettanti all'emigrante. Gli oneri ipotecari assunti dall'Ente Nazionale saranno computati nel prezzo.

ATTI INIZIALI DEL TRASFERIMENTO.

ART. 4.

1. — La Società, nella sua qualità di fiduciaria degli emigranti, è autorizzata ad aprire, presso la Banca d'Italia in Bolzano, a suo nome e per conto degli emigranti stessi, un Conto generale. In tale conto verranno accentrate:

- a) le somme originariamente liquide o provenienti dal realizzo di valori patrimoniali eseguito dagli stessi emigranti, il trasferimento delle quali sia stato richiesto da questi, appena ne sia stata riconosciuta la trasferibilità dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero;
- b) le somme che saranno messe a disposizione dell'emigrante dall'Ente Nazionale per il rilievo dei valori patrimoniali e per il trasferimento delle quali non è più necessaria una particolare richiesta;
- c) le somme provenienti dal realizzo da parte della Società di valori patrimoniali degli emigranti, il trasferimento delle quali sia stato dalla stessa richiesto, appena ne sia stata riconosciuta la trasferibilità dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

2. — Verranno versate direttamente e immediatamente nel Conto Alto Adige, senza essere prima accentrate nel Conto generale della Società, le somme di cui al punto 1° che la Società dichiara non necessarie per il pagamento dei crediti denunciati o per il soddisfacimento dei bisogni degli emigranti in Italia. L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero terrà informata la Società di tutte le richieste di trasferimento.

La dichiarazione dovrà essere presentata a detto Istituto dalla Società entro 15 giorni dalla data della comunicazione della richiesta di trasferimento. Qualora tale dichiarazione non pervenga entro detto termine, l'intero importo verrà versato direttamente nel Conto Alto Adige.

3. — Le somme accentrate nel Conto generale che non siano più necessarie per il pagamento dei crediti denunciati o per il soddisfacimento dei bisogni degli emigranti in Italia, saranno, purchè sia trascorso il termine previsto all'articolo 6, versate senza indugio dalla Società nel Conto Alto Adige, per conto del singolo emigrante. Per questa operazione non è necessario un ulteriore benessere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SITUAZIONI PATRIMONIALI DEGLI EMIGRANTI.

ART. 5.

La Società curerà che gli emigranti presentino alla Delegazione economico-finanziaria per la liquidazione dei beni di proprietà dei cittadini germanici rimpatrianti e degli allogeni tedeschi emigranti dall'Alto Adige in Germania, in appresso denominata « Delegazione », al più presto possibile e non oltre il 31 dicembre 1941, le situazioni patrimoniali previste dall'articolo 9 dell'Accordo del 21 ottobre 1939.

DENUNCIA DEI CREDITI.

ART. 6.

1. — La Delegazione pubblicherà nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Bolzano gli elenchi degli emigranti che hanno presentato la domanda di trasferimento del loro patrimonio ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo del 21 ottobre 1939. La pubblicazione conterrà l'invito ai creditori di denunciare i loro crediti alla Delegazione entro il termine di un mese. La Delegazione trasmetterà senza indugio alla Società le denunce ricevute.

2. — Le denunce dei crediti già eseguite presso la Delegazione o presso gli Uffici germanici, ivi compreso il Rappresentante in Bolzano della Deutsche Umsiedlungs-Treuhand G. m. b. H., prima della pubblicazione degli elenchi, valgono come presentate in tempo utile.

ARBITRATO.

ART. 7.

1. — Per la definizione di contestazioni di carattere patrimoniale di qualsiasi natura, nelle quali un emigrante sia parte interessata, verrà costituito un collegio di arbitri amichevoli compositori. Il collegio degli arbitri può essere adito solo col consenso delle parti interessate al procedimento. Il collegio degli arbitri funziona nella composizione di un presidente e di due membri. Qualora la contestazione riguardi soltanto emigranti, il presidente ed i due membri sono nominati dal Delegato del Governo germanico. Quando alla contestazione partecipi un italiano, un membro viene nominato dal Delegato del Governo italiano, l'altro dal Delegato del Governo germanico ed il presidente dal Presidente della Corte di appello di Trento.

2. — Il procedimento innanzi al collegio degli arbitri, come pure gli atti e le scritture a esso relativi, sono esenti da tasse, bolli ed altri diritti.

3. — Le spese del procedimento arbitrale sono a carico delle parti. Il Presidente del Collegio arbitrale determina caso per caso, nei limiti dal 2 al 5 per cento del valore dell'oggetto della contestazione, l'importo a carico delle parti e l'ulteriore somma eventualmente dovuta per spese speciali. Egli può ordinare il versamento di anticipi. Coperte le spese effettive del procedimento, l'eventuale residuo viene ripartito in ragione di $\frac{1}{3}$ per ogni rispettivo componente il Collegio, tra la Delegazione e la Società. Queste provvedono al pagamento delle spese generali del Collegio ed inoltre al pagamento delle competenze ai componenti di rispettiva nomina.

REGOLAMENTO DEI DEBITI DEGLI EMIGRANTI.

ART. 8.

I crediti non contestati, denunciati in base all'articolo 6, saranno regolati dalla Società entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la denuncia, e comunque non prima di un mese dal giorno del versamento eseguito sul Conto generale, purchè la somma delle attività che sono a disposizione dell'emigrante per la liquidazione non sia inferiore alla somma delle passività contestate e non contestate.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PIANO DI RIPARTO.

ART. 9.

1. — Qualora le passività dell'emigrante superino le sue attività, la Società presenterà un piano di riparto, possibilmente entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 8, e, nel caso di crediti contestati, entro un mese dalla decisione definitiva. Per la validità del piano di riparto è necessaria la ratifica da parte del Collegio arbitrale, per la cui composizione si applicano le disposizioni previste all'articolo 7. Il Collegio arbitrale ha la facoltà di modificare il piano di riparto.

2. — I pagamenti necessari in base al piano di riparto devono essere eseguiti entro un mese dalla ratifica.

CREDITI NON SODDISFATTI.

ART. 10.

I creditori che non abbiano denunciato i loro crediti a norma dell'articolo 6 o che per una causa qualsiasi non siano stati in tutto od in parte soddisfatti, conservano il diritto di far valere i loro crediti in confronto al debitore e di perseguirlo anche dopo l'emigrazione.

ATTI ESECUTIVI.

ART. 11.

Dalla data di pubblicazione degli elenchi prevista all'articolo 6 non possono essere iniziati nè continuati atti di esecuzione forzata o atti cautelativi sui beni da trasferire appartenenti alle persone comprese negli elenchi. Tali atti potranno invece essere iniziati o proseguiti qualora siano trascorsi i termini previsti negli articoli 8 e 9 senza che la Società abbia provveduto al soddisfacimento dei crediti.

PERSONALE DELLA SOCIETÀ.

ART. 12.

I dirigenti ed i procuratori della Società devono essere cittadini germanici non emigranti. Per il rimanente la Società può anche scegliere il suo personale tra gli emigranti.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 13.

1. — Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

2. — La Società inizierà la sua attività entro un mese a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca il 26 febbraio 1944

A. GIANNINI.

CLODIUS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI INTERESSANTI LE PERSONE CONSIDERATE DALL'ACCORDO DEL 21 OTTOBRE 1939 PER L'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGENI TEDESCHI E DEI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO GERMANICO, allo scopo di regolare le assicurazioni sociali interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Il presente Accordo si riferisce:

- a) alla legislazione generale sulle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a favore di addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di addetti ai servizi telefonici in concessione, delle esattorie delle imposte dirette e delle gestioni delle imposte di consumo;
- c) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti della gente di mare;
- d) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali;
- e) alla legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- f) alla legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi;
- g) alla legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità.

ART. 2.

1. — Per il periodo dal 1° aprile 1941 verranno assunte:

- 1°) dalla Landesversicherungsanstalt Oberbayern di Monaco:
 - a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'emigrazione, le pensioni dovute, in base alle legislazioni previste alle lettere a)-c) dell'articolo 1 (pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti), alle persone considerate dal presente Accordo per eventi assicurativi verificatisi o che si verifichino prima dell'emigrazione;
 - b) a decorrere dal giorno dell'inizio del pagamento della pensione, le pensioni dovute in base alle legislazioni previste alle lettere a)-c) dell'articolo 1 alle persone considerate dal presente Accordo per eventi assicurati verificatisi o che si verifichino nel periodo successivo alla emigrazione, tuttavia non oltre il 31 dicembre 1945. Per l'accertamento di queste pensioni troverà applicazione la Parte IV della Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Reich germanico sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939; per gli assicurati considerati dalla legislazione prevista alla lettera b) dell'articolo 1, valgono come periodi contributivi germanici anche i periodi nei quali gli assicurati abbiano esercitata nel Reich un'attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria perchè beneficiante di equivalenti prestazioni previdenziali;
- 2°) dalla Reichsausführungsbehörde für Unfallversicherung di Berlino:
 - c) a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'emigrazione, le rendite dovute in base alla legislazione prevista alla lettera d) dell'articolo 1 (rendite per invalidità permanente e per superstiti) alle persone considerate dal presente Accordo, per infortuni già verificatisi o che si verifichino entro il giorno dell'emigrazione, come pure il trattamento di cura loro spettante.

II. — Le prestazioni che in base al paragrafo I verranno assunte dalla Landesversicherungsanstalt Oberbayern di Monaco o dalla Reichsausführungsbehörde für Unfallversicherung di Berlino valgono quali prestazioni delle assicurazioni statali del Reich. Con ciò cessano i rapporti diretti tra gli aventi diritto e gli istituti assicuratori italiani per quanto si riferisce alle legislazioni previste alle lettere a)-d) dell'articolo 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 valgono anche per le pensioni e rendite (e parti di rendite) acquisite dalle persone considerate dal presente Accordo presso istituti assicuratori dell'ex Monarchia austro-ungarica e assunte dall'Italia.

ART. 4.

Per le pensioni (invalidità, vecchiaia e superstiti) dovute alle persone considerate dal presente Accordo, in base alle legislazioni previste alle lettere *a)-c)* dell'articolo 1 per eventi assicurati verificatisi successivamente al 31 dicembre 1945 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1., lettera *b)*.

ART. 5.

1. — Gli istituti assicuratori italiani provvedono a corrispondere agli istituti assicuratori germanici rilevatori, per il rilievo delle pensioni e rendite previste all'articolo 2, i valori di riscatto delle prestazioni stesse, da calcolarsi secondo le tabelle dei coefficienti in uso presso gli Istituti assicuratori italiani ed inoltre, per il rilievo delle pensioni e rendite indicate all'articolo 3, il triplo dell'importo annuale di tali prestazioni. Nel calcolo dei valori di riscatto saranno compresi i contributi statali.

2. — I valori di riscatto di cui al paragrafo 1, dovranno essere trasferiti nelle seguenti rate:

a) per le pensioni e rendite assunte entro il 31° luglio 1941, in sei rate uguali scadenti il 1° ottobre 1941, il 1° aprile 1942, il 1° ottobre 1942, il 1° aprile 1943, il 1° ottobre 1943 e il 1° aprile 1944;

b) per le pensioni e rendite assunte nel periodo dal 1° luglio 1941 fino al 31 dicembre 1941, in sei rate uguali scadenti il 1° aprile ed il 1° ottobre degli anni 1942, 1943 e 1944;

c) per le pensioni e rendite assunte nell'anno 1942, in quattro rate uguali scadenti il 1° aprile e il 1° ottobre degli anni 1943 e 1944;

d) per le pensioni e rendite assunte negli anni 1943, 1944 e 1945 il 1° aprile dell'anno successivo.

ART. 6.

1. — L'istituto assicuratore italiano provvede a corrispondere mensilmente in via anticipata alla Landesversicherungsanstalt Oberbayern di Monaco le pensioni e rendite che dovranno essere assunte dalla stessa in base all'articolo 4.

2. — Il Governo italiano ed il Governo germanico potranno prendere intese affinché l'istituto assicuratore italiano si liberi dall'obbligo derivante dal paragrafo 1 per le pensioni e le rendite assunte dalla Landesversicherungsanstalt Oberbayern di Monaco col pagamento delle riserve matematiche, determinate secondo le norme vigenti presso l'istituto assicuratore italiano, prendendo a base i contributi effettivamente versati o riconosciuti esigibili. In tale intesa potrà essere anche prevista una rateizzazione dei pagamenti relativi alle dette riserve matematiche.

ART. 7.

1. — Le indennità per inabilità temporanea al lavoro dovute alle persone considerate nel presente Accordo, in base alla legislazione prevista alla lettera *d)* dell'articolo 1, per infortuni già verificati o che si verifichino entro il giorno dell'emigrazione saranno corrisposte, dal giorno dell'emigrazione per la durata della inabilità al lavoro, dagli istituti assicuratori italiani alla Reichsausführungsbehörde für Unfallversicherung. Qualora, cessata la inabilità temporanea, nei casi sopra indicati debba stabilirsi una rendita per invalidità permanente, il grado dell'invalidità stesso verrà determinato dagli istituti assicuratori italiani, che all'uopo dovranno avvalersi della Reichsausführungsbehörde für Unfallversicherung.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — Per gli accertamenti sanitari da esperirsi ai sensi delle leggi vigenti in Italia per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nei riguardi degli aventi diritto indicati al paragrafo 1, gli istituti assicuratori italiani faranno ricorso all'assistenza della Reichsausführungsbehörde für Unfallversicherung di Berlino. Le spese relative saranno a carico degli istituti assicuratori italiani.

ART. 8.

Tutti i pagamenti previsti dal presente Accordo saranno effettuati per il tramite del Conto trasferimenti vari dalla Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

ART. 9.

1. — Per ottenere il trasferimento delle pensioni e rendite di cui al presente Accordo agli istituti assicuratori germanici, gli aventi diritto dovranno provvedere, al momento dell'emigrazione o subito dopo, a darne comunicazione per il tramite dell'Ufficio germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio di Bolzano (A. D. E. u. R. St.) agli istituti assicuratori italiani. Gli istituti assicuratori italiani provvedono a comunicare agli istituti assicuratori germanici rilevatarci i dati personali di tutti gli aventi diritto emigrati come pure la categoria e l'ammontare delle rispettive pensioni e rendite e, per le assicurazioni sugli infortuni, anche il grado della rispettiva inabilità.

2. — L'Ufficio germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio di Bolzano (A. D. E. u. R. St.) provvede a comunicare all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale i dati personali degli assicurati che siano emigrati prima del verificarsi dell'evento assicurato. In base a tale comunicazione l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvede, entro il trimestre successivo alla comunicazione stessa, ad accertare per ogni singolo assicurato i contributi versati o riconosciuti esigibili, come pure i periodi di assicurazione dallo stesso compiuti, per le persone già emigrate conosciute dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale tale accertamento sarà effettuato immediatamente. Sul risultato degli accertamenti sarà data una attestazione agli assicurati. Tale attestazione verrà comunicata all'assicurato in triplice copia per il tramite dell'Ufficio germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio di Bolzano (A. D. E. u. R. St.). Contro il contenuto dell'attestazione potrà essere fatto ricorso a norma del diritto italiano.

ART. 10.

1. — Dal giorno dell'emigrazione cesserà per le persone considerate dal presente Accordo qualsiasi diritto alle prestazioni, anche in atto, delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità.

2. — Gli assicurati o i famigliari degli assicurati ricoverati in case di cura a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale continueranno a beneficiare in Italia delle prestazioni cui hanno diritto fino a guarigione clinica. Nel caso che le predette persone emigrino in Germania, esse perderanno qualsiasi diritto alla continuazione delle cure antitubercolari.

ART. 11.

Le persone considerate nel presente Accordo che avessero contratto un prestito matrimoniale con la Provincia a tramite dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dovranno, all'atto dell'emigrazione, provvedere all'estinzione del loro debito. Nel caso ciò non fosse loro possibile con mezzi propri, al regolamento del debito dovrà provvedere l'Ufficio germanico per l'emigrazione ed il rimpatrio di Bolzano (A. D. E. u. R. St.).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 12.

1. — Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1941. Alla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 1-8, dell'Accordo del 21 ottobre 1939 per il regolamento dei rapporti assicurativi interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania.

2. — Il regolamento provvisorio del pagamento di pensioni e rendite, previsto negli articoli abrogati in base al paragrafo 1, è prorogato fino al 31 marzo 1941.

3. — Il presente Accordo è parte integrante dell'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca il 26 febbraio 1941.

A. GIANNINI

CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo oggi concluso fra il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO per il Regolamento delle assicurazioni interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, è stato stabilito che i due Governi sono d'accordo su quanto segue:

1°) Le intese fra i due Governi, previste dall'Accordo, in merito al riscatto delle prestazioni correnti a carico degli Istituti assicuratori italiani mediante il trasferimento dei valori di copertura e delle riserve matematiche saranno concluse entro il 1° luglio 1943.

2°) Gli Istituti assicuratori italiani provvederanno a comunicare senza indugio, agli Istituti assicuratori germanici rilevatori, le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori di riscatto indicate nell'Accordo, attualmente in vigore, come pure le successive variazioni. Le tabelle dei coefficienti attualmente in vigore sono state consegnate alla Delegazione germanica.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca il 26 febbraio 1941.

A. GIANNINI

CLODIUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri:

CIANO.